



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Via Cilea n. 119 - MILANO



Milano, 16 GIU. 2016

A tutti gli UMC e loro Sezioni Coordinate
della D.G.T. Nord-Ovest

LORO SEDI

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale dei Sistemi Informativi,
Statistici e la Comunicazione – Divisione 3
redazione.internet@mit.gov.it

Alla Direzione Generale della Motorizzazione
segreteria.dgmot@mit.gov.it

Ai Responsabili Regionali UNASCA
per la Lombardia, Piemonte e Liguria

Ai Responsabili Regionali CONFARCA
per la Lombardia, Piemonte e Liguria

Prot. 2209 DGT/N.O.

OGGETTO: Disposizioni operative in materia di esame patente

Le disposizioni che seguono sono emanate al fine di uniformare i comportamenti degli esaminatori in occasione dell'espletamento degli esami di guida per il conseguimento delle patenti di guida con particolare riferimento alla patente di categoria "A", "B".

Ripetute segnalazioni pervenute dall'utenza suggeriscono, infatti, allo scrivente di esplicitare nuovamente quali siano gli elementi sui quali si deve basare la condotta da tenere durante tali attività istituzionali in modo che essa, da un lato sia effettivamente irreprensibile e, dall'altro non presti il fianco a inconsistenti polemiche tendenti, per interesse specifico di qualche utente o di qualche autoscuola, al discredito del dipendente esaminatore e della istituzione in genere.

Le presenti disposizioni rientrano inoltre nell'insieme delle indicazioni operative volte, da un lato, a garantire trasparenza all'azione amministrativa, dall'altro, a prevenire potenziali fenomeni di corruzione, il cui rischio purtroppo è presente nelle attività istituzionali in esame.

Ciò premesso, si invitano i Dirigenti in indirizzo ad informare tutti gli esaminatori in servizio sia presso il proprio UMC che presso le Sezioni coordinate di propria competenza in ordine alla necessità di rispettare le indicazioni che seguono:

1. Si pone l'obbligo per gli esaminatori di indossare durante gli esami il cartellino identificativo, ciò consentirà all'utenza, professionale e privata, di avere immediata

conferma del nominativo dell'esaminatore. Tale disposizione deve essere tassativamente rispettata sempre ma a maggior ragione durante lo svolgimento degli esami "privatisti".

2. Ogni candidato, deve essere accolto all'esame con la naturale prevista cortesia propria del funzionario di una P.A. che adempie agli obblighi di istituto; al candidato dovrà illustrarsi brevemente, ma in modo chiaro ed esauriente, le varie fasi di svolgimento dell'esame. In tale contesto è necessario mostrare disponibilità a fornire a chi lo richieda i chiarimenti opportuni. Il comportamento che precede, oltre a creare la giusta cornice ambientale nella quale si devono sviluppare i diversi e ben distinti ruoli delle persone coinvolte (esaminatore e candidato), è anche utile ad instaurare il necessario clima di tranquillità nel quale è sostanziale che la prova di guida si svolga, nonché a far sì che si riannodi il rapporto di fiducia nell'istituzione che da troppo tempo, interessi estranei ad essa hanno cercato di minare.
3. Nello svolgimento della prova gli esaminatori devono confrontarsi esclusivamente con il candidato, evitando di interloquire con soggetti terzi in merito alla preparazione dei candidati, ricusando in modo fermo e cortese qualsiasi interferenza tesa a orientare il giudizio che si verrà a prendere.
4. Nel corso della prova non si dovranno commentare gli eventuali errori dei candidati, è invece necessario prendere nota degli stessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato una volta terminato l'esame, ove lo stesso abbia avuto esito negativo. Ogni esaminatore, pertanto, al termine della prova, avrà cura di spiegare al candidato tutti i motivi della riscontrata non idoneità, al fine di renderlo consapevole delle norme violate e dei loro riflessi sulla sicurezza della condotta tenuta durante la prova d'esame. Quanto precede certamente riduce la possibilità che si inneschino inutili polemiche durante il corso della prova ed al contempo limita la tensione emotiva che la prova stessa naturalmente ingenera nei candidati.
5. Nel caso in cui accada che vi sia una ripetuta indebita iperattività dell'istruttore che arrivi a contestare oltre misura il giudizio espresso, l'esaminatore dovrà limitarsi a ricordare che il compito dell'istruttore, in fase di esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo in caso di pericolo.
6. Gli esaminatori sono tenuti a seguire tutte le fasi dell'esame previste dalla normativa con la relativa propedeuticità, nonché al rispetto dei tempi minimi previsti per ciascuna prova.
7. Al riguardo, si chiarisce che la prima fase dell'esame attiene alla verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando una serie di operazioni da ultimo citate nella circolare ministeriale prot. 30480 del 12/12/2013. Poiché, nonostante i chiarimenti già intercorsi, continuano a pervenire lamentele da parte dell'utenza, si sottolinea che tale fase non deve costituire *né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria* e, pertanto, si invitano tutti gli esaminatori a verificare, che il candidato, nel caso di patente categoria "B":
 - *regoli il sedile nella corretta posizione;*
 - *regoli gli specchietti retrovisori;*
 - *verifichi ed allacci le cinture di sicurezza;*
 - *regoli il poggiatesta;*
 - *sappia controllare la chiusura delle porte;*
 - *sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra l'elenco di cui al punto 4) della scheda di valutativa allegata alla suddetta circolare*

In altre parole, gli esaminatori non dovranno effettuare repliche di esami teorici già avvenuti e superati ma dovranno verificare la corretta effettuazione da parte del candidato di alcune operazioni pratiche e la conoscenza da parte dello stesso dell'uso di alcuni dispositivi, fra

tutti quelli espressamente riportati nella suddetta circolare.

8. Da ultimo, vi è l'obbligo di segnalare al Direttore di riferimento ed alle Autorità competenti eventuali fatti che si verifichino in corso d'esame i quali possano integrare ipotesi di reato, anche di natura corruttiva.

Le presenti disposizioni, che si invitano i Direttori in indirizzo a condividere opportunamente con le proprie Sezioni coordinate, hanno operatività immediata e saranno vevoli sino ad eventuali diverse indicazioni del superiore Ministero, in attesa che siano attivati i corsi di aggiornamento periodico del personale esaminatore previsti dalla Direttiva Comunitaria in materia.

Si precisa che analoghe disposizione sono state emanate anche dalle altre Direzioni Generali Territoriali al fine uniformare il comportamento.

Il presente documento viene inviato alla Divisione 3 della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione in indirizzo (così come indicato nella nota del Responsabile per la Trasparenza prot. 83 del 10/01/2014 e come successivamente specificato nella e-mail della Redazione Internet del 17/07/2014), al fine della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ministeriale, alle sotto-sezioni "disposizioni generali" - "atti generali", in ottemperanza delle previsioni di cui all'art. 8 e 12 del D. Lgs. n. 33/2013 e viene pubblicato sul sito ministeriale di questa DGT.

La presente costituisce disposizione di servizio e il mancato rispetto determinerà l'attivazione di procedimenti disciplinari da parte dei Dirigenti competenti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ing. Giorgio CALLEGARI)

